



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE  
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 18.12.1998  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del 15.11.2007  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 40 del 16.4.2010  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 70 del 14.12.2011  
Modificato con verbale di deliberazione del Commissario  
Straordinario – C.C. n. 9 del 27.3.2012  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 27.06.2013

## INDICE

### PARTE I

#### PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Distinzione delle occupazioni e atto di concessione
Art. 2 bis	Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5	Istruttoria
Art. 6	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 10	Principali obblighi del concessionario
Art. 11	Revoca, modifica e rinuncia della concessione
Art. 12	Decadenza della concessione
Art. 13	Subentro nella concessione
Art. 14	Rinnovo, proroga della concessione
Art. 15	Anagrafe delle concessioni
Art. 16	Occupazione d'urgenza

### PARTE II

#### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 19	Durata delle occupazioni
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale
Art. 21	Determinazione della tariffa base
Art. 22	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Art. 23	Modalità di applicazione del canone
Art. 24	Agevolazioni – Riduzioni
Art. 25	Esenzioni
Art. 26	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 27	Sanzioni
Art. 28	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 29	Funzionario Responsabile
Art. 30	Disciplina transitoria
Art. 31	Entrata in vigore

# PARTE I

## PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed suolo pubblico.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a. il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni;
- b. le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c. criteri di determinazione del canone;
- d. agevolazioni speciali;
- e. modalità e termini per il pagamento del canone;
- f. accertamento e sanzioni;
- g. disciplina transitoria.

Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### Art. 2

#### Distinzione delle occupazioni e atto di concessione

Le occupazioni possono essere:

- permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti;
- stagionali sono definite dal presente regolamento le occupazioni degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande come definito dall'art. 2bis;

Qualsiasi occupazione di suolo pubblico è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente su domanda dell'interessato.

Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali (giornaliera), per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **Art. 2 Bis**

### **Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Sulle strade urbane e locali, può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico, per la posa di pedane, tavoli e sedie, tende e simili strumentali all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'occupazione non determini intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.

Sulle strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.

L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni almeno 1,50 mt.

Le occupazioni realizzate con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono considerate occupazioni temporanee; le stesse realizzate con strutture fisse quali gazebo, pedane, fioriere, vasi ecc. che delimitano l'area di occupazione sono considerate stagionali se richieste nel periodo aprile/ottobre, sono considerate permanenti se richieste per tutto l'anno.

Resta inteso che tutte le occupazioni di suolo pubblico conservano carattere di precarietà.

Più precisamente, le stesse occupazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, al verificarsi di esigenze di pubblica utilità, nonché per ragioni di ordine pubblico.

Presupposto indispensabile per ottenere la concessione è la titolarità della licenza di pubblico esercizio, nel rispetto delle specifiche normative di riferimento.

Le occupazioni di suolo pubblico con strutture, anche amovibili, oltre ai necessari pareri di rito ed al preventivo atto di concessione, richiedono l'acquisizione dei titoli necessari, da parte degli uffici competenti (DIA, pareri igienico sanitario ed altro).

Nell'utilizzo di pertinenze esterne di pubblici esercizi (sia per le caffetterie sia per le gelaterie, nonché per esercizi di ristorazione), ubicate in prossimità di assi viari destinati alla circolazione di traffico veicolare, la separazione delle zone di somministrazione degli alimenti dovrà essere costituita da pannelli divisorii di altezza non inferiore a mt. 1,50 e non da semplice fioriere, siepi o tende.

Per l'occupazione di suolo pubblico, nel periodo stagionale (aprile/ottobre), ai fini della tutela della quiete dei residenti, è comunque fatto obbligo di cessare il servizio di somministrazione all'esterno del locale alle ore 24,00.

Con la sospensione del servizio di somministrazione è fatto obbligo al titolare dell'attività di ritirare tavoli e sedie, ovvero di accumulare le stesse, al fine di impedire che l'utenza si intrattenga negli spazi dell'occupazione, oltre l'orario consentito nelle ore di chiusura dell'esercizio.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

### **Art. 4**

#### **Attivazione del procedimento amministrativo**

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione – servizio tributi, che provvederà a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. dati anagrafici del richiedente o dal legale rappresentante con l'indicazione del codice fiscale;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c. l'entità ( presa in metri quadrati o metri lineari ) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire. Se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di manufatto;
- f. l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ed eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono emesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1986, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

### **Art. 5**

#### **Istruttoria**

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, apposta richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Di tale termine perentorio va fatta comunicazione al richiedente con la stessa lettera raccomandata.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti per materia dell'amministrazione per l'acquisto dei relativi pareri tecnici che devono, altresì, essere evasi entro 15 giorni dalla richiesta.

## **Art. 6**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

Il Responsabile del procedimento procede all'istruttoria ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modificazioni e del presente regolamento.

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo comunale.

## **Art. 7**

### **Conclusione del procedimento**

Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego motivato della stessa.

Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, determina l'ammontare del relativo canone.

## **Art. 8**

### **Rilascio della concessione**

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento previo pagamento del canone dovuto e dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale (in forma fidejussoria bancaria-assicurativa o versamento diretto)

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, entro i limiti minimo di € 516,46 e massimo di € 23.240,56, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

## **Art. 9**

### **Contenuto del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

## **Art. 10**

### **Principali obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.

## **Art. 11**

### **Revoca , modifica e rinuncia della concessione**

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, con atto motivato qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Nel suddetto caso si dà diritto alla restituzione del canone pagato proporzionalmente al periodo di mancata occupazione. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrispondenti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all' art. 8 comma 2.

## **Art. 12**

### **Decadenza della concessione**

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso ( abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone
- per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene, oggetto di occupazione.

La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

### **Art. 13**

#### **Subentro nella concessione**

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 14**

#### **Rinnovo, proroga della concessione**

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione .

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, riconducibili a 7 giorni per lavori di durata inferiore o pari a 7 giorni domanda di proroga.

La richiesta intesa ad ottenere proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere concessa due sole volte per il medesimo intervento edilizio, a seguito della presentazione di richiesta indicante le motivazioni tecniche e di fatto.

### **Art. 15**

#### **Anagrafe delle concessioni**

L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### **Art. 16**

#### **Occupazione d'urgenza**

In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.



## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

#### **ART. 17**

##### **Criteria per determinazione della tariffa del canone**

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività svolte dai titolari delle concessioni.

#### **Art. 18**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

#### **Art. 19**

##### **Durata delle occupazioni**

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti, temporanee e stagionali.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione è inferiore all'anno.

Le occupazioni stagionali sono quelle definite nel presente regolamento all'art. 2 bis; sono assoggettate a canone nella misura prevista per la specifica tipologia.

Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Nel caso di occupazione abusiva ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di esse soggiace alla sanzione fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

## **Art. 20**

### **Suddivisione del territorio comunale**

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento (all. B).

## **Art. 21**

### **Determinazione della tariffa base**

#### **1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

Categoria 1 <sup>^</sup>	€.	0,95
Categoria II <sup>^</sup>	€.	0,50

b) per le occupazioni temporanee anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, è determinata a fasce orarie:

1. Diurno dalle ore 6,00 alle ore 18;00 con tariffa pari al 70%
2. Notturmo dalle ore 18,00 alle ore 6,00 con tariffa pari al 30%

#### **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa base annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura di:

Categoria 1 <sup>^</sup>	€.	35,00
Categoria II <sup>^</sup>	€.	17,50

#### **3. OCCUPAZIONE STAGIONALI (APRILE/OTTOBRE) PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:**

a) per le occupazioni stagionali di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Categoria 1 <sup>^</sup>	€.	0,50
Categoria II <sup>^</sup>	€.	0,25

b) per le occupazioni stagionali aprile/ottobre, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, è determinata a fasce orarie:

1. Diurno dalle ore 6,00 alle ore 18,00 con tariffa pari al 70%
2. Notturmo dalle ore 18,00 alle ore 6,00 con tariffa pari al 30%

## **Art. 22**

### **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

Il valore di cui al comma 1, determinato per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,50 e superiore a 1,50. I vari coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività dei titolari delle concessioni sono indicati nella tabella dell'allegato A).

**Abrogato**

## **Art. 23**

### **Modalità di applicazione del canone**

Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

Le occupazioni con autovetture adibite ad trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati .

Per i mercati settimanali il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue :

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura della tariffa base prevista per categoria va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

#### **OCCUPAZIONE TEMPORANEE O STAGIONALI**

La tariffa base prevista a giorno va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) . L'importo così ottenuto va ripartito in funzione della durata di occupazione e la risultante moltiplica per il numero die metri quadrati o dei metri lineari per i giorni di occupazione.

L'importo minimo, al di sotto del quale il canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, non è dovuto è fissato ad €. 2,50.

#### **CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI**

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa prevista dall'art. 18 comma 1 lettera f) del D.lgs 488/1999 per ciascun utente, tenendo conto del numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente con un minimo di canone anno ad azienda di €.516,46.

Gli importi determinati per le occupazioni summenzionate sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

## **Art. 24**

### **Agevolazioni – Riduzioni**

Il canone come determinato dall'art. 23 del presente regolamento è ridotto:

1. per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 90%
2. per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 90%
3. per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 90%
4. per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e di giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. ,del 90%
5. per le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti il suolo pubblico, del 50%

Per le occupazioni di cui ai punti 1-2-3-4, la superficie soggetta al canone è quella effettivamente occupata da strutture esistenti sul suolo.

## **Art. 25 Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- Omissis
- Le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionale con superficie inferiore ai 10 mq;
- Le occupazioni realizzate per finalità culturali con superficie inferiore ai 10 mq;
- Le occupazioni realizzate per finalità sportive con superficie inferiore ai 10 mq;
- Le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e di giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ecc. con superficie inferiore ai 10 mq;
- Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- Le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione e concessione, per la manutenzione e la conservazione delle stese;
- La Giunta può disporre esenzioni o riduzioni del canone dovuto per occupazioni temporanee ai sensi di legge.

## **Art. 26 Modalità e termini per il pagamento del canone**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Il canone va corrisposto ad anno solare indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione limitatamente al solo periodo di occupazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per l'anno successivo. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcuna compensazione.

Il versamento del canone va effettuato mediante:

- versamento diretto presso il servizio cassa del comune;
- su conto corrente postale del Comune n. 95472767 intestato al Comune di Garbagnate Milanese – COSAP .servizio tesoreria ;

con arrotondamento per difetto o per eccesso per frazioni inferiori o superiori ad €.0,50.

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il pagamento del canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le stesse modalità previste per le occupazioni permanenti.

Il canone relativo ad occupazioni per la vendita su suolo pubblico (mercato settimanale o giornaliero) viene riscosso mensilmente in loco.

Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. spuntisti) è versato direttamente in loco.

## **Art. 27 Sanzioni**

Per omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% dell'importo non versato.

Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita del versamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta al 3,75 % nel caso di versamento del canone entro l'anno.

Per le occupazioni abusive si applicano, le sanzioni previste dai precedenti commi 1 2 3 maggiorate del 50% oltre quelle accessorie stabilite dall'art. 20, comma 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

La sanzione è irrogata dal Funzionario Responsabile COSAP.

## **Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

Il Funzionario Responsabile di servizio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in uso possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invio ad adempiere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento del canone.

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

La riscossione coattiva del canone viene effettuata in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo, o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Art. 29 Funzionario Responsabile**

Il Dirigente o il Responsabile Funzionario di servizio preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, nonché delle relative sanzioni o quant'altro previsto dal presente regolamento, e ne dispone la notifica.

È in facoltà del dirigente o del Responsabile di Servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

**Art. 30**  
**Disciplina transitoria**

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 31**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

## Allegato A)

### COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

<b>TIPOLOGIA ATTIVITA'</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Categoria</b>
<b>Passi carrabili</b>	<b>0,80</b>	<b>1</b>
	<b>0,80</b>	<b>2</b>
<b>Permanente ordinarie</b>	<b>0,65</b>	<b>1</b>
	<b>0,65</b>	<b>2</b>
<b>Sottosuolo e soprasuolo</b>	<b>0,60</b>	<b>1</b>
	<b>0,60</b>	<b>2</b>
<b>Parcheeggi pubblici</b>	<b>1,20</b>	<b>1</b>
	<b>1,20</b>	<b>2</b>
<b>Distributori di carburante</b>	<b>1,15</b>	<b>1</b>
	<b>1,15</b>	<b>2</b>
<b>Impianti pubblicitari</b>	<b>1,25</b>	<b>1</b>
	<b>1,25</b>	<b>2</b>
<b>Aree di mercato</b>	<b>0,65</b>	<b>1</b>
	<b>0,65</b>	<b>2</b>
<b>Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia</b>	<b>1,50</b>	<b>1</b>
	<b>1,50</b>	<b>2</b>
<b>Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi</b>	<b>1,50</b>	<b>1</b>
	<b>1,50</b>	<b>2</b>
<b>Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, fiere e varie</b>	<b>1,20</b>	<b>1</b>
	<b>1,20</b>	<b>2</b>
<b>Altre attività</b>	<b>0,60</b>	<b>1</b>
	<b>0,60</b>	<b>2</b>

**Allegato B)**

**ELENCO VIE CATEGORIA 1^**

<b>Codice via</b>	<b>Denominazione via</b>
5	Via XXV Aprile
15	Via V. Bellini
20	Via delle betulle
35	Via Bolzano
40	Via C. Bonetti
45	Via delle brughiere
50	Via L. B. Cabella
55	Via G. Carducci
60	Via Carroccio
65	Via Cervino
70	Via per Cesate
75	Via Como
80	Via Conciliazione
85	Piazza della Croce
90	Via Dante Alighieri
95	Via E. De Amicis
96	Via del Campo Magro
100	Piazza A. De Gasperi
102	Piazza A. Allievi
103	Piazza Donatori del sangue
105	Via Erba
115	Via Firenze
125	Viale Forlanini
133	Via U. Foscolo
135	Via Gavinana
137	Via Genova
140	Via don C. Gianola
145	Piazza Giovanni XXIII
150	Via Gorizia
155	Via Gran Sasso
160	Via delle groane
165	Via Indipendenza
167	Via Larici
170	Via Lario
172	Via Legnano
173	Via G. Leopardi
175	Via Libertà
182	Via Livorno
190	Via P.ssa Mafalda
195	Via Malè
200	Via A. Manzoni



205	Via Marchese Corrado
210	Via G. Marconi
215	Via Martiri di Marzabotto
220	Via Milano
225	Via dei mille
230	Via Monte Bianco
231	Piazza della stazione
232	Largo Mons. G. Gervasoni
233	Largo E. A. Anelli
235	Via Monte Rosa
240	Via Monteverdi
245	Via Monza
250	Via IV Novembre
255	Via Pace
260	Via Palermo
265	Via Palestrina
267	Via C. Pavese
270	Via S. Pellico
275	Via Pergolesi
280	Via F. Petrarca
285	Via dei pioppi
290	Via dei platani
295	Via Prealpi
300	Via G. Puccini
305	Via Resegone
310	Viale Rimembranze
315	Via delle robinie
320	Via Roma
325	Via G. Rossini
330	Via N. Sauro
335	Via Sempione
345	Via Serenella
350	Via Sant' Ambrogio
355	Via San Carlo
360	Via San Francesco
365	Via San G. Bosco
370	Piazza del Santuario
375	Via Sicilia
380	Via A. Stoppani
385	Via dei tigli
390	Via Tonale
395	Via Torino
400	Via E. Toti
405	Via G. Uboldi
410	Via G. Ungaretti
415	Via Varese
420	Via Venezia
425	Via Verbano
430	Via G. Verdi
435	Via don I. Viganò
440	Via P. E. Vismara

445	Via Veneto
450	Via A. Volta
452	Via B. Zenale
455	Via Caduti Garbagnatesi
500	Via Adamello
505	Via G. Banfi
510	Ponte Prof.ssa Borella
511	Ponte O. Borelli
513	Via P. Borsellino
515	Via A. Canova
516	Via B. Cellini
520	Via B. Cavour
525	Via Ceresio
530	Piazzale del Cimitero
535	Via del convento
540	Via Falzerego
545	Via L. Galvani
550	Via G. Garibaldi
555	Via P. Gobetti
560	Via Isonzo
561	Via L. Da Vinci
562	Via B. Luini
565	Viale J. F. Kennedy
570	Via Magenta
571	Via Marietti
575	Viale I° Maggio
580	Via P. Mascagni
585	Via G. Matteotti
590	Via G. Mazzini
595	Via don P. Mazzolari
596	Via I. Schuster
597	Piazza Madre Teresa di Calcutta
600	Via Mezzanella
605	Via L. Meroni
610	Via Monte Grappa
615	Via Montello
620	Via Monviso
625	Via Olona
630	Via Pasubio
635	Via Piave
640	Via XX Settembre
645	Via F.lli Signorelli
650	Via Cascina Siolo
653	Cascina Siolo
655	Via Tiziano
660	Via Toscana
665	Via Valera
670	Via G. Valli
675	Via Villorresi
680	Via Visconti Danesio
685	Via Visconte Di Modrone
695	Via Basento

700	Via Brenta
805	Via C. Battisti
810	Via Bernina
815	Via Cadore
816	Via Europa
818	Via G. Falcone
819	Largo Quinto Profili
820	Via Montenero
821	Via G. Rossa
822	Via del lavoro
825	Via Novara
830	Via Ortolani
835	Piazza Padre Pizzi
840	Via Peloritana
841	Via A. Ponchielli
845	Via Piemonte
850	Via Pordoi
855	Via Spluga
860	Via Stelvio
865	Via Ticino
867	Via A.Toscanini
868	Via Trattati di Roma
870	Via Trento
875	Via Trieste
880	Via A. Vivaldi
885	Largo San Giuseppe Artigiano

## ELENCO VIE CATEGORIA 2^

<b>Codice via</b>	<b>Denominazione via</b>
10	Via C. Beccaria
25	Via Cascina Biscia
30	Via Biscia
110	Via Fametta
120	Via Fontana
130	Via E. Fermi
180	Via Liguria
185	Via Mac Mahon
340	Via per Senago
690	Cascina Groane
800	Via Barianella
817	Località Broccana
900	Viale Forlanini – Ospedale